

CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 Dicembre 1999, n. 1273

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE

INDICE SISTEMATICO

CAPO I

Disposizioni Preliminari

Art. 1: I Consiglieri Regionali.

Art. 2: Cessazione dalla carica.

Art. 3: Attribuzioni e compiti dei Consiglieri Regionali.

Art. 4: Delle informazioni ai Consiglieri.

CAPO II

Della Costituzione del Consiglio

Art. 5: Prima convocazione del Consiglio dopo le elezioni.

Art. 6: Prima seduta del Consiglio.

CAPO III

Dell'Ufficio di Presidenza

Art. 7: Elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 8: Durata in carica dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 9: Attribuzioni del Presidente del Consiglio.

Art. 10: Attribuzioni dei Vice Presidenti del Consiglio.

Art. 11: Attribuzioni dei Segretari del Consiglio.

Art. 12: Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza.

CAPO IV

Dei Gruppi Consiliari

Art. 13: Costituzione dei Gruppi.

Art. 14: Conferenza dei Capigruppo.

CAPO V

Della Giunta per il regolamento del Consiglio

Art. 15: Costituzione.

Art. 16: Attribuzioni.

CAPO VI

Della Giunta delle elezioni

Art. 17: Costituzione ed attribuzione della Giunta delle elezioni.

Art. 18: Procedure per la convalida.

Art. 19: Convalida e decadenza dei consiglieri.

CAPO VII

Delle Commissioni Permanenti, d'Inchiesta e Speciali

Art. 20: Costituzione e composizione delle Commissioni.

Art. 21: Variazione nella composizione delle Commissioni.

Art. 22: Elezione dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni.

Art. 23: Attribuzioni del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni.

Art. 24: Dimissioni del Presidente della Commissione.

Art. 25: Attività delle Commissioni.

Art. 26: Convocazione delle Commissioni.

Art. 27: Validità delle sedute delle Commissioni.

Art. 28: Segreteria, verbalizzazione e pubblicità delle sedute delle Commissioni.

Art. 29: Consultazione per le Commissioni.

Art. 30: Indagini conoscitive.

Art. 31: Assegnazione dei progetti di legge e di provvedimenti amministrativi alle Commissioni – Pareri.

- Art. 32: Divieto di nuove assegnazioni.
- Art. 33: Pareri della Commissione Bilancio e Programmazione.
- Art. 34: Questioni di competenza.
- Art. 35: Programma e calendario dei lavori delle Commissioni.
- Art. 36: Svolgimento della discussione in Commissione.
- Art. 37: Esami abbinati.
- Art. 38: Relazioni delle Commissioni al Consiglio – Termini.
- Art. 39: Rapporti con la Giunta.
- Art. 40: Partecipazione della Commissione all'attività della Giunta.
- Art. 41: Sospensione dei termini.
- Art. 42: Pareri dell'ufficio legislativo.
- Art. 43: Esame in Commissione del bilancio.
- Art. 43 bis: Commissione Controllo – Verifica – Monitoraggio – Competenze.
- Art. 43 ter: Commissione Controllo – Verifica – Monitoraggio – Pareri.
- Art. 43 quater: Commissione Controllo – Verifica – Monitoraggio – Procedimenti per i pareri.
- Art. 43 quinquies: Commissione Controllo – Verifica – Monitoraggio – Invio atti.
- Art. 44: Commissioni d'inchiesta.
- Art. 45: Commissioni speciali.

CAPO VIII

Dell'Organizzazione dei lavori e dell'Ordine del giorno

delle sedute del Consiglio

- Art. 46: Sede delle Sedute del Consiglio Regionale.
- Art. 47: Convocazione del Consiglio Regionale.
- Art. 48: Programmazione dei Lavori del Consiglio.
- Art. 49: Calendario settimanale dei lavori.
- Art. 50: Ordine del giorno.
- Art. 51: Discussione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Art. 52: Comunicazione della Giunta al Consiglio.

Art. 53: Convocazione urgente del Consiglio.

Art. 54: Pubblicità delle sedute del Consiglio – Sedute segrete.

Art. 55: Verbalizzazione e pubblicità dei lavori del Consiglio.

Art. 56: Approvazione del processo verbale.

Art. 57: Comunicazioni del Presidente del Consiglio all'inizio della seduta.

Art. 58: Facoltà di parlare.

CAPO IX

Dell'ordine delle sedute

Art. 59: Disciplina delle sedute.

Art. 60: Tumulto in aula.

Art. 61: Polizia del Consiglio.

Art. 62: Divieto di ingresso ad estranei. Comportamento del Pubblico.

CAPO X

Della iniziativa delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti amministrativi

Art. 63: Presentazione di proposte di legge, di regolamenti e di atti amministrativi.

Art. 64: Dichiarazione d'urgenza.

Art. 65: Ritiro delle proposte.

Art. 66: Proposte di iniziativa popolare.

Art. 67: Riesame di atti rinviati al Consiglio.

Art. 68: Progetti di legge pendenti alla fine della legislatura.

CAPO XI

Della Discussione in Consiglio

Art. 69: Iscrizione a parlare.

Art. 70: Divieto di parlare due volte nella stessa discussione.

Art. 71: Durata degli interventi.

Art. 72: Questioni pregiudiziali, sospensive e regolamentari.

Art. 73: Fatto personale.

CAPO XII

Del procedimento legislativo

Art. 74: Disciplina della discussione.

Art. 75: Ordini del giorno.

Art. 76: Discussione degli articoli.

Art. 77: Presentazione degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi.

Art. 78: votazione sugli emendamenti.

Art. 79: votazioni per parti separate.

Art. 80: Limiti all'ammissibilità di ordini del giorno, articoli, aggiuntivi od emendamenti.

Art. 81: Correzioni di forma e coordinamento.

Art. 82: Brevi sospensioni.

Art. 83: Chiusura della discussione generale.

Art. 84: Procedimento redigente.

Art. 85: Rinvio in Commissione.

Art. 86: Riesame atti rinviati al Consiglio.

Art. 87: Applicabilità del procedimento legislativo.

Art. 87bis:

CAPO XIII

Del numero legale, delle deliberazioni e delle votazioni

Art. 88: Validità delle sedute – Numero legale.

Art. 89: Maggioranza per l'approvazione delle deliberazioni.

Art. 90: Dichiarazioni di voto o di astensione.

Art. 91: Votazioni.

Art. 92: Effettuazione delle votazioni.

Art. 93: Elezione di amministratori e rappresentanti.

CAPO XIV

Degli altri procedimenti

Art. 94: Provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio adottati dalla Giunta in via d'urgenza: esame.

Art. 95: Approvazione bilancio di previsione.

Art. 96: Approvazione conto consuntivo.

Art. 97: Bilancio di previsione e conto consuntivo del Consiglio.

Art. 98: Deliberazione di richiesta di referendum abrogativo ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione.

Art. 99: Deliberazioni di richiesta di referendum costituzionale.

CAPO XV

Delle prerogative e dei diritti dei Consiglieri

Art. 100: Interrogazioni.

Art. 101: Presentazione delle interrogazioni.

Art. 102: Svolgimento delle interrogazioni a risposta orale.

Art. 103: Interrogazione a risposta immediata.

Art. 104: Replica dell'interrogante.

Art. 105: Interrogazione con risposta scritta.

Art. 106: Interrogazioni svolte in Commissione.

Art. 107: Interrogazioni dei soggetti esterni al consiglio.

Art. 108: Interpellanze.

Art. 109: Mozioni.

Art. 110: Disposizioni comuni alle interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Art. 111: Petizioni.

Art. 112: Pubblicazione.

CAPO I

Disposizioni Preliminari

ART. 1

I Consiglieri Regionali

1. I Consiglieri regionali entrano nel pieno esercizio delle proprie funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica all'atto della proclamazione della loro elezione e restano in carica fino alla proclamazione della elezione di tutti i Consiglieri Regionali della nuova legislatura.

ART. 2

Cessazione dalla carica

1. Il Consigliere regionale cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni, nonché per effetto di deliberazione del Consiglio regionale che accerti la sua ineleggibilità o incompatibilità anche sopravvenuta, ai sensi del presente Regolamento e di ogni altra causa prevista dalla legge.

ART. 3

Attribuzioni e compiti dei Consiglieri Regionali

1. È dovere dei Consiglieri partecipare alle sedute del Consiglio ed osservare, nell'esercizio delle proprie funzioni, le norme del presente Regolamento.
2. L'assenza da una seduta di Consiglio o di Commissione fa perdere il diritto all'indennità di presenza prevista per quella seduta. L'Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione, determina la forma e i criteri per la verifica della presenza dei Consiglieri alle sedute del Consiglio e delle Commissioni.
3. L'Ufficio di Presidenza determina, altresì, le cause di assenza per le quali non si dà luogo a trattenute.

ART. 4

Delle informazioni ai Consiglieri

1. Ogni Consigliere regionale ha diritto a norma dell'articolo 16 dello Statuto, di ottenere informazioni e dati e di esaminare gli atti ed i documenti concernenti l'attività della Regione, del Comitato o delle Sezioni di Controllo, degli enti, aziende ed agenzie regionali, nonché ogni altra informazione utile all'esercizio del suo mandato, ottenendone copia. A tal fine ha libero accesso agli uffici regionali.
2. Per l'esame ed estrazione di copia di atti e documenti il Consigliere formula richiesta scritta al Presidente della Giunta o all'Assessore competente al ramo, il quale deve soddisfare la richiesta con la massima sollecitudine e comunque non oltre tre giorni dalla richiesta medesima.

3. Qualora si tratti di gare di appalto o di procedimento amministrativo non ancora concluso, e tale che ogni rivelazione possa danneggiare la Regione o terzi, il Presidente della Giunta può riservarsi di far esaminare la documentazione richiesta, alla conclusione del procedimento.

4. Nel caso gli vengano opposte obiezioni o si verificano ritardi, il Consigliere regionale interessa l'Ufficio di Presidenza, che provvede entro tre giorni a diffidare gli uffici inadempienti a fornire la documentazione e le informazioni richieste nei tempi e nei modi dallo stesso stabiliti.

5. Le convocazioni, le comunicazioni, gli atti e i documenti previsti dal presente regolamento possono essere trasmessi anche per mezzo informatico, telematico o per facsimile. Copia autentica degli atti è posta a disposizione dei consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta della Commissione, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza.

6. I Consiglieri possono richiedere all'Ufficio Legislativo del Consiglio Regionale pareri su provvedimenti, disegni di leggi, leggi, nonché assistenza e collaborazione tecnico-giuridica per la redazione di proposte di legge.

7. Al Consigliere regionale viene trasmesso, da parte della Giunta Regionale, preventivamente, l'ordine del giorno delle sedute della Giunta Regionale, e nei successivi due giorni, l'elenco delle deliberazioni adottate.

8. I dirigenti regionali sono tenuti a trasmettere ai consiglieri regionali, a cadenza settimanale, l'elenco delle determinazioni dirigenziali adottate con specificazione dell'oggetto.

CAPO II

Della Costituzione del Consiglio

ART. 5

Prima convocazione del Consiglio dopo le elezioni

1. Il Consiglio regionale tiene la sua prima seduta entro il 30° giorno e non prima del 20° giorno dalla proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente della Giunta regionale uscente, con preavviso di almeno 5 giorni.

ART.6

Prima seduta del Consiglio

1. Il Consiglio regionale è presieduto, provvisoriamente all'apertura di ogni legislatura, dal Consigliere più anziano di età e funge da segretario il Consigliere più giovane di età.

2. Costituito così l'Ufficio di Presidenza provvisorio, il Consiglio regionale procede, come primo suo atto, alla convalida degli eletti.

3. Il Presidente provvisorio annuncia al Consiglio le opzioni che i candidati, proclamati eletti in più circoscrizioni, abbiano presentato.
4. Invita, altresì, coloro i quali non abbiano ancora esercitato l'opzione ad effettuarla seduta stante.
5. I candidati, proclamati eletti in più circoscrizioni, che non abbiano esercitato, per qualsiasi ragione, il diritto di opzione, rimangono eletti nella circoscrizione nella quale hanno riportato la più elevata cifra individuale di voti.
6. I nomi dei candidati proclamati eletti ai sensi dei commi precedenti sono pubblicati, entro 5 giorni dalla proclamazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

CAPO III

Dell'Ufficio di Presidenza

ART. 7

Elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza

1. Dopo gli adempimenti previsti negli articoli precedenti, il Consiglio procede alla elezione, con tre votazioni separate e a scrutinio segreto, del Presidente, dei due Vice Presidenti e di due Segretari che compongono l'Ufficio di Presidenza.
2. Ciascun consigliere vota un solo nome e sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.
3. Nel caso in cui due o più candidati riportino uguale numero di voti, risulta eletto il più anziano di età.
4. In ogni caso deve essere garantita nell'Ufficio di Presidenza la presenza della minoranza.

ART. 8

Durata in carica dell'Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza resta in carica un anno e i suoi componenti sono rieleggibili.
2. Alla fine della legislatura, l'Ufficio di Presidenza resta in carica, per gli affari correnti e di ordinaria amministrazione, sino alla prima seduta del Consiglio Regionale.

ART. 9

Attribuzioni del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio, lo presiede e ne è l'oratore ufficiale.
2. Sono attribuzioni individuali del Presidente:

- . la convocazione, l'apertura, la sospensione e la chiusura del Consiglio;
- . la direzione dei lavori del Consiglio, nell'esercizio della quale mantiene l'ordine, concede la facoltà di parlare ai singoli consiglieri, dirige e tempera la discussione, impone l'osservanza del Regolamento, presenta le questioni, annuncia il risultato delle votazioni;
- . l'iscrizione all'ordine del giorno generale del Consiglio e la trasmissione alle Commissioni consiliari permanenti ed alla Giunta dei progetti di leggi, dei progetti di regolamento, delle proposte di provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio;
- . l'invio al Commissario del Governo, per il visto, delle leggi deliberate dal Consiglio;
- . l'invio alla Commissione di Controllo sull'amministrazione regionale degli atti amministrativi approvati dal Consiglio;
- . la convocazione e la direzione dei lavori dell'Ufficio di Presidenza;
- . la convocazione e la direzione dei lavori della Conferenza dei Capi Gruppo;
- . la tutela delle prerogative dei Consiglieri e la garanzia dell'esercizio effettivo delle loro funzioni;
- . giudica la ricevibilità formale dei testi, delle mozioni e delle altre proposte fatte al Consiglio;
- . l'assegnazione alle Commissioni Consiliari degli atti e documenti che devono essere sottoposti al loro esame;
- . l'esercizio delle attribuzioni conferitegli dal regolamento di contabilità del Consiglio.

3. Il Presidente sovrintende al buon andamento degli uffici e servizi consiliari, nell'ambito degli indirizzi e delle decisioni adottate dall'Ufficio di Presidenza;

4. Il Presidente può delegare, temporaneamente, e per oggetti determinati l'esercizio delle sue attribuzioni ad un componente dell'Ufficio di Presidenza, dandone comunicazione al Consiglio.

ART. 10

Attribuzioni dei Vice Presidenti del Consiglio

1. I Vice Presidenti collaborano con il Presidente e lo sostituiscono, a turno, in caso di assenza o temporaneo impedimento, e adempiono alle funzioni loro delegate dal Presidente. Fra i due Vice Presidenti precede quello che nella elezione alla carica ha ottenuto maggior numero di voti ed in caso di parità, il più anziano di età.

ART. 11

Attribuzioni dei Segretari del Consiglio

1. I Segretari, a turno, sovrintendono alla redazione del processo verbale, e del resoconto integrale dei lavori del Consiglio.

2. Spetta ai Segretari formare, secondo l'ordine delle richieste, l'elenco dei consiglieri iscritti a parlare; dare lettura delle proposte e dei documenti; procedere agli appelli e tenere nota delle deliberazioni.

3. I Segretari coadiuvano il Presidente per assicurare la regolarità delle operazioni di voto, accertano che i resoconti siano pubblicati e non vi sia alterazione dei discorsi.

ART. 12

Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza, come organo collegiale:

- . garantisce e tutela le prerogative ed i diritti dei Consiglieri, assicurando il rispetto dei diritti delle minoranze;
- . mantiene i rapporti con i Gruppi Consiliari assicurando agli stessi i mezzi necessari, ai sensi della legislazione regionale vigente, per l'espletamento delle loro funzioni assegnando loro contributi a carico del bilancio del Consiglio con riferimento alle esigenze comuni ad ogni gruppo ed alla consistenza numerica di ognuno di essi;
- . assicura l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici del Consiglio ai sensi dello Statuto e della vigente legislazione regionale;
- . decide all'unanimità sulla regolarità delle proposte di iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto e della legislazione regionale in materia; qualora manchi l'unanimità decide il Consiglio;
- . decide, altresì, all'unanimità sull'ammissibilità del referendum abrogativo ai sensi dell'articolo 68 dello Statuto e della legislazione regionale in materia; qualora manchi l'unanimità decide il Consiglio;
- . predispose il progetto di Bilancio annuale per il funzionamento del Consiglio e dei suoi uffici ed il conto consuntivo, da sottoporre all'esame del Consiglio;
- . forma, anche sulla base delle indicazioni dei Gruppi consiliari, le delegazioni ufficiali del Consiglio;
- . promuove le attività di informazione, di consultazione, di studio e di organizzazione necessarie per lo svolgimento delle funzioni consiliari;
- . decide su ogni altra questione ad esso rimessa dallo Statuto e dal presente Regolamento.

2. L'Ufficio di Presidenza delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza dei presenti.

3. Tutti i provvedimenti dell'Ufficio di Presidenza sono sottoscritti dal Presidente del Consiglio e dal dirigente la Segreteria dell'Ufficio di Presidenza.

4. Lo stesso dirigente cura la redazione del resoconto sommario delle sedute e provvede al rilascio di copie ed estratti delle relative deliberazioni.

5. Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza sono trasmesse ai Presidenti dei Gruppi consiliari.

CAPO IV

Dei Gruppi Consiliari

ART. 13

Costituzione dei Gruppi

1. I Consiglieri si organizzano in gruppi costituiti da almeno tre consiglieri.
2. In deroga al primo comma, il gruppo può anche essere costituito da meno di tre consiglieri regionali esclusivamente se unici eletti di una lista che abbia partecipato alla consultazione elettorale regionale in tutte le circoscrizioni.
3. Entro cinque giorni dalla prima seduta del Consiglio, i Consiglieri devono dichiarare al Presidente del Consiglio a quale Gruppo intendono aderire. I Consiglieri che non dichiarino la propria adesione ad alcuno dei Gruppi consiliari, costituiti a norma dei commi precedenti o che, nel corso della legislatura, revochino la propria adesione ad un Gruppo senza aderire ad altro Gruppo, vengono iscritti ad un unico Gruppo misto che, al momento della sua costituzione, potrà essere composto da un solo Consigliere.
4. Ai componenti del Gruppo misto è riconosciuta in ogni caso la facoltà di intervenire singolarmente nei dibattiti del Consiglio e dei suoi Organi interni, anche nei casi in cui le disposizioni del presente regolamento prevedano l'intervento del solo Presidente di Gruppo o di un solo consigliere per Gruppo.
5. Ciascun Gruppo procede alla nomina di un Presidente, ed eventualmente, di un Vice Presidente e di un Segretario, entro 10 giorni dalla prima seduta del Consiglio.
6. Dell'avvenuta costituzione è data subito comunicazione scritta al Presidente del Consiglio, il quale deve essere anche immediatamente informato di ogni variazione riguardante i singoli Gruppi da parte del Consigliere cui si riferisce la variazione stessa.
7. L'esercizio delle funzioni dei Gruppi consiliari è assicurato dall'Ufficio di Presidenza con le modalità e nei termini stabiliti dalla presente normativa.

ART. 14

Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è costituita dai Capigruppo consiliari ed è presieduta dal Presidente del Consiglio. Essa è convocata almeno trimestralmente in occasione della organizzazione dei lavori del Consiglio ai sensi dell'art. 48.

CAPO V

Della Giunta per il regolamento del Consiglio

ART. 15

Costituzione

1. Nella prima seduta successiva alla sua elezione, il Presidente comunica al consiglio i nomi dei consiglieri designati, tre dai gruppi consiliari della maggioranza e tre da quelli della minoranza, che costituiscono la Giunta per il Regolamento del Consiglio.
2. La Giunta è presieduta dallo stesso Presidente del Consiglio.
3. Il Presidente del Consiglio può integrarne la composizione ai fini di una più adeguata rappresentatività.
4. La Giunta è costituita all'inizio di ogni legislatura e rimane in carica quanto l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

Art. 16

Attribuzioni

1. Spetta alla Giunta per il Regolamento l'iniziativa e l'esame di ogni modificazione, integrazione o aggiunta al regolamento, nonché il parere su questioni di interpretazione del regolamento ad essa sottoposte dal Presidente del Consiglio, anche su proposta di singoli consiglieri o dell'Ufficio di Presidenza.
2. Le conclusioni della Giunta sono sottoposte all'approvazione del Consiglio il quale delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

CAPO VI

Della Giunta delle elezioni

ART. 17

Costituzione ed attribuzione della Giunta delle elezioni

1. È istituita, con le modalità di cui ai commi successivi, la Giunta delle elezioni.
2. Essa è composta dal Presidente del Consiglio che la presiede, da tre consiglieri espressi dalla maggioranza e da tre espressi dalle minoranze, eletti dal Consiglio Regionale con votazione segreta, a mezzo schede, e con voto limitato a uno. Il Presidente del Consiglio può integrarne la composizione ai fini di una più adeguata rappresentatività.
3. La Giunta è costituita all'inizio di ogni legislatura e rimane in carica per tutta la durata della legislatura.

4. La Giunta riferisce all'assemblea, entro tre mesi dalla sua costituzione, sui titoli di ammissione dei consiglieri e sulla cause di ineleggibilità e di incompatibilità, formulando le relative proposte di convalida, annullamento o decadenza.

5. Per le cause di incompatibilità o ineleggibilità sopravvenute, la Giunta riferisce al Consiglio nello stesso termine di cui al comma precedente dall'avvenuta conoscenza delle predette cause.

ART. 18

Procedure per la convalida

1. I Consiglieri eletti, entro venti giorni dalla proclamazione, devono trasmettere alla Segreteria del Consiglio una dichiarazione dalla quale risulti se essi versino in taluna delle condizioni previste dalla Legge come causa di ineleggibilità ed incompatibilità.

2. Il Consiglio, udita la relazione della Giunta delle elezioni, procede immediatamente alla convalida dei consiglieri per i quali non sussistono contestazioni.

3. La Giunta delle elezioni comunica per iscritto le contestazioni sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità al Consigliere interessato, invitandolo a presentare le sue controdeduzioni scritte entro il termine di quindici giorni. Decorso tale termine, la Giunta fissa la data della discussione dandone comunicazione al Consigliere con almeno cinque giorni di preavviso.

4. Il Consigliere ha diritto di essere ascoltato e di farsi assistere da un difensore.

5. Entro i successivi cinque giorni la Giunta delle elezioni presenta, con delibera adottata a maggioranza, le proprie motivate conclusioni al Consiglio Regionale.

6. Le decisioni del Consiglio sono adottate, entro i successivi dieci giorni, con voto palese ed a maggioranza dei Consiglieri assegnati.

ART. 19

Convalida e decadenza dei consiglieri

1. Ove il Consiglio, in sede di convalida, ritenga sussistente una causa di ineleggibilità di un consigliere regionale, ne pronuncia l'annullamento della elezione; se opera successivamente alla convalida ne dichiara la decadenza dalla carica.

2. Ove ritenga sussistente una causa di incompatibilità, assegna al Consigliere un termine entro il quale rimuovere le ragioni di incompatibilità, decorso il quale il Consiglio pronuncia la decadenza.

3. Contestualmente a tali pronunce, il Consiglio proclama eletti coloro che hanno diritto a subentrare.

4. Tutte le deliberazioni prese dal Consiglio ai sensi dei commi precedenti devono essere immediatamente pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione e notificate, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata o che siano stati dichiarati decaduti.

CAPO VII

Delle Commissioni Permanenti, d'Inchiesta e Speciali

ART. 20

Costituzione e composizione delle Commissioni

1. Sono istituite n. 4 Commissioni Consiliari Permanenti le cui competenze sono ripartite secondo la tabella allegata al presente Regolamento¹.
2. Ciascun gruppo, subito dopo la propria costituzione, procede dandone comunicazione al Presidente del Consiglio, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni Consiliari Permanenti.
3. Le Commissioni devono rispecchiare nel numero dei componenti nell'espressione dei voti, la consistenza numerica dei Gruppi.
4. Della costituzione e composizione delle Commissioni il Presidente dà comunicazione in aula nella prima seduta utile e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.
5. Non possono far parte delle Commissioni Consiliari Permanenti il Presidente del Consiglio, il Presidente ed i componenti della Giunta.
6. Il Presidente ed i membri della Giunta hanno la facoltà di partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto, e in caso di loro impedimento possono farsi rappresentare da un dirigente di volta in volta delegato.
7. È fatto obbligo al Presidente della Giunta o ad altro componente della Giunta di partecipare alla seduta delle Commissioni ogni qualvolta ne sia fatta espressa richiesta dal Presidente del Consiglio o dai Presidenti delle Commissioni.
8. Le Commissioni restano in carica per un periodo di trenta mesi.

ART. 21

Variatione nella composizione delle Commissioni

1. I gruppi possono, per una determinata seduta o per un determinato affare, procedere alla sostituzione dei propri rappresentanti nelle Commissioni Consiliari Permanenti, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Commissione nella quale è effettuata la sostituzione.
2. Il commissario che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può farsi sostituire, eccezionalmente, a tutti gli effetti, ivi compreso il voto, per l'intero corso della seduta da un consigliere del suo stesso gruppo.

¹ Comma così sostituito con Delibera del Consiglio regionale n. 8 del 15 gennaio 2014.

3. La sostituzione deve essere preceduta da una comunicazione scritta del commissario interessato o, in mancanza, del gruppo di appartenenza, diretta al Presidente della Commissione, al quale deve pervenire entro l'inizio della seduta. Lo stesso deve informarne la Commissione.

4. Ciascun commissario può, comunque, partecipare alle sedute di Commissioni diverse da quelle alle quali appartiene, esercitandovi tutti i diritti dei membri della Commissione, escluso quello di voto.

ART. 22

Elezione dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni

1. Le Commissioni, nella loro prima seduta convocata dal Presidente del Consiglio, procedono alla elezione di un Presidente, di un Vice Presidente e di un Segretario².

2. Alla elezione dell'Ufficio di Presidenza si procede, a scrutinio segreto, con un'unica scheda nella quale i Commissari votano per il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario³.

3. Il commissario, o i commissari dello stesso gruppo, dispongono di tanti voti quanti sono i consiglieri del gruppo di appartenenza in Consiglio Regionale.

4. Risultano eletti coloro che, per la rispettiva carica, raggiungono il maggior numero di voti.

5. In ogni caso deve essere garantita nell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni la presenza delle minoranze.

6. I componenti dell'Ufficio di Presidenza durano in carica trenta mesi.

ART. 23

Attribuzioni del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni

1. Il Presidente della Commissione rappresenta la Commissione, la convoca, predispone l'ordine del giorno, presiede le sedute, regola i lavori, disciplina i dibattiti, convoca l'Ufficio di Presidenza della Commissione, tiene i contatti con la Presidenza del Consiglio ed esercita le altre attribuzioni assegnategli dal presente Regolamento.

2. Il Vice Presidente della Commissione collabora con il Presidente nei lavori della Commissione, in particolare nella formazione dell'ordine del giorno e lo sostituisce, in caso di assenza o impedimento⁴.

3. Il Commissario Segretario collabora con il Presidente per il buon andamento delle sedute, verifica il risultato delle votazioni, sovrintende alla redazione del processo verbale e ne autorizza la pubblicità⁵.

² Comma così sostituito con Delibera del Consiglio regionale n. 8 del 15 gennaio 2014.

³ Comma così sostituito con Delibera del Consiglio regionale n. 8 del 15 gennaio 2014.

⁴ Comma così sostituito con Delibera del Consiglio regionale n. 8 del 15 gennaio 2014.

⁵ Comma così sostituito con Delibera del Consiglio regionale n. 8 del 15 gennaio 2014.

ART. 24

Dimissioni del Presidente della Commissione

1. In caso di dimissioni del Presidente della Commissione, il Presidente del Consiglio Regionale provvede alla convocazione della Commissione per la elezione del nuovo Presidente.
2. La seduta per la elezione del nuovo Presidente è presieduta dal Vice Presidente il quale invita la Commissione alla elezione del seggio elettorale, composto da un Presidente e da due scrutatori.
3. Il commissario, o i commissari dello stesso gruppo, dispongono di tanti voti quanti sono i consiglieri del gruppo di appartenenza in Consiglio Regionale.
4. La votazione avviene a scrutinio segreto e risulta eletto chi ha raggiunto il maggior numero di voti.

ART.25

Attività delle Commissioni

1. Le Commissioni si riuniscono, in sede referente, per l'esame delle proposte e dei disegni di legge, di regolamento, di atti e provvedimenti amministrativi, nonché per tutti gli altri affari ad esse rimessi sui quali devono riferire all'Assemblea.
2. Le Commissioni, inoltre, si riuniscono per formulare pareri, ad esse demandati da specifiche norme legislative o regolamenti per ascoltare o discutere su propria richiesta o su richiesta del Presidente o dei componenti della Giunta comunicazioni della Giunta, nonché per esercitare le attività previste dall' articolo 24 dello Statuto, per lo svolgimento delle interpellanze ed interrogazioni assegnate dal Consiglio alle Commissioni stesse.
3. Tutte le riunioni delle Commissioni devono svolgersi su materie che rientrino tra quelle di rispettiva competenza.

ART. 26

Convocazione delle Commissioni

1. Le Commissioni sono convocate dai rispettivi Presidenti con l'invio dell'ordine del giorno ai componenti presso il loro domicilio alla Giunta regionale ed ai gruppi consiliari e con l'affissione di esso negli albi all'interno della sede del Consiglio Regionale.
2. Nelle sessioni ordinarie del Consiglio, le Commissioni si riuniscono in giorni prestabiliti fissati dalla Conferenza dei Capi Gruppo allargata, nei modi di cui al successivo art. 48. Salvo i casi di urgenza, l'invio e l'affissione dell'ordine del giorno devono avvenire non meno di quarantott'ore prima della seduta. Della convocazione viene data preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio.
3. Salvo autorizzazione espressa dal Presidente del Consiglio, le Commissioni non possono riunirsi negli stessi giorni nei quali vi è seduta dell'Assemblea. In relazione alle esigenze dei lavori di questa, il Presidente del Consiglio può sempre annullare le convocazioni delle Commissioni.

4. Nei periodi di aggiornamento dei lavori del Consiglio Regionale, le Commissioni possono essere convocate per la discussione di determinati argomenti che rivestono carattere di urgenza, su richiesta del Presidente del Consiglio, anche dietro istanza della Giunta, ovvero quando la richiedano tre componenti della Commissione o dieci Consiglieri. In tali casi la convocazione deve avvenire entro sette giorni dalla richiesta e l'ordine del giorno deve essere comunicato a tutti i commissari non meno di quarantott'ore prima della seduta.

5. La Giunta Regionale può chiedere la convocazione delle Commissioni per dare loro comunicazioni.

ART. 27

Validità delle sedute delle Commissioni

1. Le sedute delle Commissioni sono valide in presenza di un numero di Commissari che rappresentino, nell'espressione dei voti, la metà più uno dei componenti il Consiglio Regionale; le deliberazioni sono valide se conseguono la maggioranza dei voti rappresentati dai Commissari presenti.

2. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente all'inizio di ogni seduta; nel corso di questa, prima di ogni votazione, ciascun Consigliere può richiederne la verifica. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente della Commissione può rinviare la seduta o sospenderla per un'ora. Qualora, dopo la sospensione, la Commissione non risulti in numero legale, il Presidente toglie la seduta annunciando la data e l'ora della seduta successiva il cui ordine del giorno riporta gli argomenti della seduta che è stata tolta. Della determinazione del Presidente viene data immediata comunicazione scritta a tutti i componenti della Commissione ed alla Presidenza del Consiglio.

3. Il consigliere, unico componente di un gruppo, membro della Giunta Regionale o Presidente del Consiglio Regionale, è computato come presente ai fini del numero legale per la validità della seduta mentre non è computato ai fini del calcolo dei voti espressi.

ART. 28

Segreteria, verbalizzazione e pubblicità delle sedute delle Commissioni

1. Delle sedute della Commissione viene redatto, a cura del funzionario segretario, un processo verbale nel quale si riportano, sotto forma di resoconto sommario, gli argomenti in discussione, i risultati delle votazioni, le dichiarazioni di voto o di astensione, le deliberazioni assunte.

2. Il processo verbale viene approvato nella seduta successiva a quella cui si riferisce ed è reso pubblico dopo l'approvazione.

3. In apertura di seduta, il Presidente interpella i presenti per sapere se vi sono osservazioni sul processo verbale. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Se ve ne sono, dopo aver concesso la parola ai Commissari che richiedono rettifiche o che intendono chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, sottopone ad approvazione il processo verbale.

4. I verbali sono sottoscritti dal Presidente, dal Consigliere segretario e dal funzionario segretario.
5. Il Presidente della Commissione, d'intesa con il Vice Presidente, cura che sia redatto, a mezzo dell'Ufficio Stampa del Consiglio, un comunicato nel quale viene data notizia del dibattito e delle decisioni della Commissione⁶.
6. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.
7. Alle sedute della Commissione assistono, oltre ai funzionari della Segreteria della Commissione, altri funzionari del Dipartimento Segreteria Generale del Consiglio Regionale, se richiesti.
8. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alla propria riunione dei titolari degli uffici regionali e degli Amministratori e dirigenti degli Enti ed aziende dipendenti dalla Regione. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.
9. Alle richieste della Commissione può essere opposto il segreto di ufficio soltanto per le sedute a cui partecipano persone estranee al Consiglio.
10. La Commissione decide, a maggioranza dei presenti, quali dei suoi lavori, nell'interesse della Regione, debbano rimanere segreti.
11. Nell'esercizio delle loro funzioni le Commissioni si avvalgono, d'intesa con la Giunta, della collaborazione degli uffici competenti.
12. Si avvalgono, altresì ove lo ritengano opportuno, della collaborazione di esperti, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza.

ART. 29

Consultazione per le Commissioni

1. Le Commissioni consiliari, in relazione ai singoli progetti di legge o di regolamento o ad atti amministrativi in esame, stabiliscono i modi ed i tempi della consultazione delle rappresentanze della società civile, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio ha a sua volta, facoltà di proporre alle Commissioni di ascoltare, su materie di loro competenza, rappresentanze della società civile.
3. Per le consultazioni nelle Commissioni, anche congiunte, non è richiesto il numero legale.
4. Le Commissioni possono effettuare, fuori sede, consultazioni e sopralluoghi o delegarvi alcuni dei propri componenti, previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

⁶ Comma così sostituito con Delibera del Consiglio regionale n. 8 del 15 gennaio 2014

ART. 30

Indagini conoscitive

1. Le Commissioni, nelle materie di loro competenza, possono disporre, previa autorizzazione del Consiglio, indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti relative alle materie di loro competenza.
2. Nelle sedute dedicate a tali indagini, le Commissioni possono invitare qualsiasi persona in grado di fornire elementi utili ai fini dell'indagine.
3. L'indagine si conclude con l'approvazione di un documento che dia conto dei risultati acquisiti, e con l'indicazione di eventuali opportune proposte.

ART. 31

Assegnazione dei progetti di legge e di provvedimenti amministrativi alle Commissioni – Pareri

1. Il Presidente del Consiglio assegna alla Commissione di merito, ed eventualmente alle altre Commissioni ritenute competenti ad esprimere un parere, i progetti di legge, i provvedimenti amministrativi ed in generale ogni atto su cui sia richiesta una relazione al Consiglio e ne dà comunicazione all'Assemblea nella seduta immediatamente successiva alla avvenuta assegnazione. Se il Presidente del Consiglio, all'atto del deferimento di un progetto di legge o di regolamento o di provvedimento amministrativo ad una Commissione o, anche successivamente, ritenga utile acquisire il parere di altra Commissione può richiederlo, prima comunque che si deliberi sul provvedimento. Le proposte, contrassegnate con un numero progressivo, sono distribuite ai Consiglieri nel più breve tempo possibile.
2. La Commissione competente può, previo assenso del Presidente del Consiglio, chiedere il parere ad altra Commissione.
3. La Commissione interpellata per il parere lo esprime, di norma, nel termine di 15 giorni o di 8 in caso di urgenza a decorrere dal giorno della effettiva distribuzione dei testi. La Commissione competente per il merito può concedere una proroga di durata pari al termine ordinario. Ulteriori o maggiori proroghe non sono consentite se non in casi eccezionali ed in seguito ad autorizzazione espressa della Presidenza del Consiglio. Se i predetti termini scadono senza che il parere sia pervenuto, la Commissione competente per il merito può procedere all'esame della proposta.
4. Quando una proposta è esaminata per il parere, la discussione ha inizio con la illustrazione del provvedimento da parte del Presidente o di altro relatore da lui designato. Il relatore conclude proponendo di esprimere: parere favorevole o contrario o favorevole con osservazioni o favorevole condizionatamente a modificazioni specificatamente formulate.
5. La Commissione consultata può stabilire che la deliberazione adottata sia illustrata oralmente presso la Commissione competente.

ART. 32

Divieto di nuove assegnazioni

1. Non possono essere assegnati alle Commissioni proposte e disegni di legge, atti e provvedimenti amministrativi che riproducano sostanzialmente il contenuto di altri precedentemente respinti, se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla data della reiezione.

ART. 33

Pareri della Commissione Bilancio e Programmazione

1. Tutte le proposte implicanti entrate o spese, o rilevanti ai fini della programmazione, sono assegnate contemporaneamente alla Commissione competente ed alla Commissione Bilancio e Programmazione al fine esclusivo di stabilire la compatibilità con la programmazione regionale, nonché l'esistenza della copertura finanziaria ed il rispetto delle norme di contabilità.

2. La Commissione Bilancio e Programmazione esprime il parere nei termini stabiliti dal terzo comma del precedente art. 31 e viene sempre allegato alla relazione scritta per l'Assemblea.

3. In caso di introduzione, da parte della Commissione competente per il merito, di disposizioni comportanti nuove entrate o nuove spese o, comunque, rilevanti ai fini della programmazione, tale Commissione deve trasmetterne il testo alla Commissione Bilancio e Programmazione.

ART. 34

Questioni di competenza

1. Qualsiasi questione di competenza, insorta fra due o più Commissioni, viene deferita, per la decisione, al Presidente del Consiglio.

2. Questi, ove lo ritenga necessario, può sottoporre la questione alla Giunta per il regolamento.

ART. 35

Programma e calendario dei lavori delle Commissioni

1. Ciascuna Commissione determina il programma e il calendario dei propri lavori in conformità con le decisioni adottate a norma degli articoli 49 e 50, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio può invitare i Presidenti delle Commissioni ad inserire nell'ordine del giorno uno o più argomenti secondo i criteri stabiliti nel programma o nel calendario dei lavori del Consiglio.

3. La Conferenza dei Capi Gruppo può, inoltre, quando lo ritenga necessario, proporre la convocazione di una o più Commissioni fissandone l'ordine del giorno. Di tali iniziative è data notizia al Consiglio.

ART. 36

Svolgimento della discussione in Commissione

1. La discussione è introdotta dal Presidente della Commissione e può essere preceduta da una esposizione preliminare dello stesso o di un commissario relatore da questi delegato, avente ad oggetto i punti all'ordine del giorno, i loro precedenti e tutto quanto possa servire ad inquadrare i problemi introdotti.
2. Se il consigliere proponente o, nel caso di più proponenti, il primo firmatario della proposta di legge non fa parte della Commissione competente a discuterla, egli dovrà essere avvertito della convocazione della Commissione stessa ed invitato a parteciparvi senza voto deliberativo. È facoltà della Commissione nominarlo relatore.
3. Le questioni pregiudiziali, quelle cioè che un dato argomento non debba discutersi, e le questioni sospensive quelle cioè che la discussione debba rinviarsi al verificarsi di scadenze determinate, possono essere proposte da un singolo commissario prima dell'inizio della discussione stessa. Su di esse decide la Commissione a maggioranza semplice.
4. A maggioranza dei voti e per alzata di mano sono decisi gli incidenti procedurali.
5. Al termine della discussione la Commissione può nominare un relatore incaricato di riferire all'Assemblea. I gruppi dissenzienti possono designare propri relatori di minoranza.
6. La relazione di maggioranza e quelle di minoranza, se presentate, sono distribuite prima che si apra la discussione.

ART. 37

Esami abbinati

1. Progetti di legge o di regolamento, atti o provvedimenti amministrativi, che abbiano il medesimo oggetto o vertano su materie strettamente connesse, sono posti congiuntamente all'ordine del giorno della Commissione competente e l'esame deve essere abbinato.
2. Non si procede ad abbinamento se su un progetto o su un atto è già stata chiusa la discussione.
3. Dopo l'esame preliminare dei progetti o delle proposte abbinati, la Commissione procede alla scelta di un testo base ovvero alla redazione di un testo unificato.

ART. 38

Relazioni delle Commissioni al Consiglio – Termini

1. Le relazioni delle Commissioni di merito e della Commissione Bilancio e Programmazione devono essere presentate al Consiglio nel termine massimo di due mesi dall'assegnazione.
2. Detto termine è ridotto alla metà per le proposte di cui il Consiglio abbia dichiarato l'urgenza.

3. Il Presidente del Consiglio, su richiesta della Giunta regionale, per i provvedimenti funzionali all'attuazione del documento programmatico che ha accompagnato l'elezione della Giunta, può assegnare alla Commissione, per la presentazione delle relazioni, un termine inferiore a quelli previsti dai commi precedenti.

4. Scaduti i termini fissati dai commi precedenti, le proposte di legge, di regolamento o di provvedimento amministrativo, su richiesta del proponente, di un Capogruppo, della Giunta regionale, vengono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio e discusse nel testo presentato. Su istanza del richiedente, il Presidente del Consiglio rinvia la proposta in Commissione assegnando un termine non superiore a trenta giorni per l'esame, decorso il quale il provvedimento è iscritto all'ordine del giorno del Consiglio Regionale.

5. Le relazioni delle Commissioni sono distribuite almeno 12 ore prima che si apra la discussione, tranne che il Consiglio non autorizzi ugualmente il suo esame.

6. Le Commissioni presentano al Consiglio le relazioni e le proposte sugli oggetti loro deferiti, nonché le relazioni e le proposte che ritengono opportune sulle materie di loro competenza.

ART. 39

Rapporti con la Giunta

1. Le Commissioni devono essere periodicamente informate dell'attività della Giunta per consentire il coordinamento delle rispettive attività.

2. A tal fine il Presidente del Consiglio concorda con il Presidente della Giunta, all'inizio di ogni sessione del Consiglio, le modalità con le quali la Giunta riferisce alle Commissioni rispettivamente competenti sull'attività svolta dai singoli dipartimenti.

3. La Giunta regionale trasmette alle Commissioni, entro un mese dalla loro adozione, copia dei provvedimenti e delle direttive, da essa adottati, di carattere generale, applicative di leggi o di regolamento o di atti amministrativi.

ART. 40

Partecipazione della Commissione all'attività della Giunta

1. La predisposizione, da parte della Giunta, dei programmi e dei piani generali della Regione avviene d'intesa con le competenti Commissioni consiliari. A tal fine l'assessore competente relaziona alla Commissione di merito sui criteri guida che presiedono alla redazione dei programmi e dei piani generali.

2. L'assessore competente svolge in Commissione, almeno una volta all'anno, un rapporto sull'attività del suo dipartimento. I singoli commissari possono porre quesiti o chiedere chiarimenti e l'assessore è tenuto a rispondere nella stessa seduta o in quella successiva.

ART. 41

Sospensione dei termini

1. La decorrenza di tutti i termini di cui al presente Capo è sospesa durante il periodo feriale dei lavori del Consiglio Regionale.

ART. 42

Pareri dell'ufficio legislativo

1. Le Commissioni possono chiedere all'Ufficio Legislativo del Consiglio pareri sui documenti e gli affari in esame.

2. Le richieste ed i pareri sono trasmessi al Presidente del Consiglio.

3. Le Commissioni possono chiedere l'assistenza dell'Ufficio Legislativo per consultazioni orali e per la revisione formale e tecnico-giuridica dei testi da sottoporre all'esame del Consiglio.

ART. 43

Esame in Commissione del bilancio

1. I progetti di legge concernenti il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono deferiti, per l'esame generale, alla Commissione Bilancio e Programmazione e, per l'esame dei singoli stati di previsione e conti consuntivi, alle altre Commissioni permanenti competenti per materia, le quali entro dieci giorni si esprimono con una relazione e con la nomina di un relatore di maggioranza e uno o più relatori di minoranza, che partecipano, per riferirvi, alle sedute della Commissione Bilancio e Programmazione.

2. Scaduto il termine di cui al comma precedente, la Commissione Bilancio e Programmazione, entro i successivi venti giorni, esamina i disegni di legge e i documenti allegati.

3. La Commissione Bilancio e Programmazione, acquisiti i pareri di tutte le altre Commissioni, presenta al Consiglio la relazione sul Bilancio di previsione e sui documenti a questo allegati.

4. Contemporaneamente possono essere presentate relazioni di minoranza.

5. Con la stessa procedura di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo sono esaminati il bilancio consuntivo e i documenti allegati.

6. La Commissione Bilancio può prendere visione della documentazione, esistente presso l'Assessorato al Bilancio, relativa a provvedimenti di variazione di bilancio o impegno di spesa, nonché quelle di liquidazione e quelle di approvazione dei rendiconti finanziari, nonché di tutti i libri e le scritture contabili. Può, altresì, chiedere l'esibizione di qualunque altro atto o documento concernente l'amministrazione del personale, la contabilità della Regione, degli enti titolari di delega, degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, nonché di quelli sui quali essa esercita funzioni di tutela e vigilanza. La Commissione segnala all'Ufficio di Presidenza del Consiglio gli eventuali inadempimenti a quanto disposto dal presente comma.

ART. 43 bis⁷

Commissione Controllo – Verifica – Monitoraggio – Competenze

Omissis ⁸

ART. 43 ter⁹

Commissione Controllo – Verifica – Monitoraggio – Pareri

Omissis ¹⁰

ART. 43 quater¹¹

Omissis ¹²

ART. 43 quinquies¹³

Commissione Controllo – Verifica – Monitoraggio – Invio atti

Omissis ¹⁴

ART.44

Commissioni di inchiesta

1. Il Consiglio Regionale delibera l'istituzione di Commissioni di Inchiesta sull'attività amministrativa della Regione e degli enti ed aziende da essa dipendenti, determinandone l'oggetto, i limiti ed i tempi, nonché il numero dei componenti.
2. Il Presidente del Consiglio Regionale, sulla base di quanto deliberato dall'Assemblea, nomina, su indicazione dei Gruppi, i componenti della Commissione di inchiesta, dandone notizia alla Giunta e a tutti i consiglieri .
3. Nella sua prima riunione la Commissione elegge un Presidente, un Vice Presidente ed un commissario segretario. Alla stessa è assegnato un segretario con funzioni di direzione amministrativa e di assistenza giuridica.

⁷ Articolo bis aggiuntivo - Delibera Consiglio Regionale n. 308 del 7/08/2007

⁸ Articolo abrogato con Delibera del Consiglio regionale n. 8 del 15 gennaio 2014

⁹ Articolo ter aggiuntivo - Delibera Consiglio Regionale n. 308 del 7/08/2007

¹⁰ Articolo abrogato con Delibera del Consiglio regionale n. 8 del 15 gennaio 2014

¹¹ Articolo quater aggiuntivo - Delibera Consiglio Regionale n. 308 del 7/08/2007

¹² Articolo abrogato con Delibera del Consiglio regionale n. 8 del 15 gennaio 2014

¹³ Articolo quinquies aggiuntivo - Delibera Consiglio Regionale n. 308 del 7/08/2007

¹⁴ Articolo abrogato con Delibera del Consiglio regionale n. 8 del 15 gennaio 2014

4. La Commissione, nello svolgimento delle sue funzioni, può:

- a) chiedere all'Amministrazione regionale, agli enti ed aziende da questa dipendenti informazioni, notizie e documenti da acquisire alla sua istruttoria;
- b) convocare e sentire funzionari e dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti ed aziende da questa dipendenti;
- c) invitare chiunque altro a fornire informazioni e notizie utili all'inchiesta.

5. Alla Commissione non è opponibile, da parte dei dipendenti regionali e degli enti ed aziende da essa dipendenti, il segreto d'ufficio.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

7. I commissari, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabori con essa sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le dichiarazioni, le notizie, gli atti ed i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.

8. Al termine dell'inchiesta la Commissione redige una relazione conclusiva, approvata a maggioranza semplice, la quale è presentata al Consiglio.

9. In caso di divergenza sui risultati dell'inchiesta, è data facoltà alle minoranze di presentare proprie relazioni al Consiglio.

10. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al presente capo.

ART. 45

Commissioni Speciali

1. Il Consiglio Regionale istituisce, con le stesse modalità di cui all'articolo precedente, Commissioni Speciali con finalità di studio e di elaborazione di proposte su materie di particolare rilevanza.

CAPO VIII

Dell'Organizzazione dei lavori e dell'Ordine del giorno delle sedute del Consiglio

ART. 46

Sede delle Sedute del Consiglio Regionale

1. Il Consiglio Regionale si riunisce, di norma, nella propria sede.

2. Su decisione dell'Ufficio di Presidenza può riunirsi anche fuori della propria sede.

ART. 47

Convocazione del Consiglio Regionale

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente.
2. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° ottobre al 31 dicembre.
3. Il Consiglio, inoltre, si riunisce ogni qualvolta il suo Presidente lo ritenga opportuno, e, per oggetti determinati, entro 15 giorni dalla data in cui è pervenuta alla Presidenza la richiesta di convocazione straordinaria da parte del Presidente della Giunta regionale o di almeno 8 Consiglieri in carica e comunque in tutti i casi e con le modalità previsti dall'articolo 13 dello Statuto.
4. Quando il Commissario di Governo richiede la convocazione del Consiglio, previa conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, o perché sia provveduto alla sostituzione della Giunta regionale o del Presidente della Giunta, per avere compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, il Presidente convoca il Consiglio entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

ART. 48

Programmazione dei Lavori del Consiglio

1. Il Consiglio organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione.
2. A tal fine il Presidente del Consiglio convoca la Conferenza dei Capigruppo consiliari, integrata dai Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti, dal Presidente della Giunta o da un suo rappresentante per deliberare il programma trimestrale dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni, riservando una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai Gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi.
3. Il programma, approvato all'unanimità dai Capigruppo, è stampato e distribuito e diviene impegnativo dopo la comunicazione all'Assemblea.
4. Il programma contiene l'elenco degli argomenti che il Consiglio intende esaminare, con l'indicazione dell'ordine di priorità e del periodo nel quale se ne prevede l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio. Tale indicazione è formulata in modo da garantire tempi per l'esame in rapporto al tempo disponibile ed alla complessità degli argomenti.
5. Qualora nella Conferenza dei Capigruppo non si raggiunga l'unanimità, il programma è predisposto dal Presidente del Consiglio ai sensi del comma precedente e inserendo nel programma stesso le proposte dei gruppi in modo da garantire a quelli di opposizione 1/5 degli argomenti da trattare ovvero 1/5 del tempo complessivamente disponibile per i lavori del Consiglio nel periodo oggetto del programma.
6. La variazione del programma dei lavori può essere richiesta dal Presidente di un Gruppo consiliare, dal Presidente della Giunta e su iniziativa del Presidente del Consiglio in relazione a situazioni sopravvenute ed urgenti.

7. La richiesta è iscritta immediatamente all'ordine del giorno del Consiglio che delibera con votazione per alzata di mano e dopo un dibattito nel quale può intervenire soltanto un oratore per gruppo e per non più di cinque minuti.

8. Il Consiglio può anche stabilire, ove occorra, di tenere sedute supplementari necessarie per la trattazione di argomenti sopravvenuti.

9. In caso di mancato accordo sul programma si procede sulla base di un calendario di lavori settimanali, a termine dell'articolo 49.

ART. 49

Calendario settimanale dei lavori

1. In caso di mancato accordo sul programma trimestrale, il Presidente del Consiglio, sentiti i Capi Gruppo consiliari, formula il calendario dei lavori di ciascuna settimana che comunica anticipatamente al Consiglio.

2. In caso di dissenso sul calendario annunciato il Consiglio decide, sentito, per non più di cinque minuti, un oratore per gruppo.

3. La stessa procedura si applica anche per la proposta e l'approvazione di eventuali modifiche al calendario dei lavori.

ART. 50

Ordine del giorno

1. Sulla base del programma trimestrale o settimanale determinato ai sensi dei precedenti articoli 48 e 49, l'ordine del giorno della seduta è fissato dal Presidente del Consiglio che ne precisa l'ordine di trattazione degli affari iscritti.

2. Eventuali variazioni o inversioni nell'ordine di trattazione degli argomenti in corso di seduta, possono essere richiesti da un Capogruppo o dalla Giunta. Sulla richiesta delibera, a maggioranza semplice, il Consiglio, sentito un oratore per gruppo per non più di cinque minuti.

ART. 51

Discussione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno

1. L'Assemblea non può discutere né deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno.

2. Per discutere o deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno, è necessaria una deliberazione adottata con votazione palese ed a maggioranza dei 3/4 dei Consiglieri assegnati.

3. La proposta relativa può essere presentata da 1/3 dei Consiglieri assegnati, dal Presidente del Consiglio, dalla Giunta Regionale, da ciascun Capo Gruppo, soltanto all'inizio della seduta o quanto si stia per passare

ad altro punto dell'ordine del giorno. Sulla proposta può parlare soltanto un oratore a favore e uno contrario e per non più di cinque minuti.

ART. 52

Comunicazione della Giunta al Consiglio

1. Il Presidente della Giunta e gli Assessori possono fare, esclusivamente all'inizio ed al termine di ogni seduta, comunicazioni al Consiglio su argomenti non iscritti all'ordine del giorno. Tali comunicazioni non possono superare i trenta minuti. È fatta salva la facoltà di distribuire ai Consiglieri testi scritti, che la Presidenza può disporre siano pubblicati in allegato ai resoconti consiliari.
2. Qualora vi sia richiesta di discussione su tali comunicazioni, si provvede alla relativa iscrizione all'ordine del giorno della seduta successiva, salvo diverso avviso dell'Assemblea. La discussione può chiudersi con una risoluzione.

ART. 53

Convocazione urgente del Consiglio

1. In caso di eventi eccezionali, il Presidente del Consiglio di sua iniziativa, o su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, del Presidente della Giunta o di un quarto dei componenti del Consiglio, può convocare immediatamente il Consiglio stesso. Di ciò viene data comunicazione telegrafica ai Consiglieri, almeno ventiquattr'ore prima della seduta, se possibile.

ART. 54

Pubblicità delle sedute del Consiglio - Sedute segrete

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Compete al Presidente autorizzare riprese televisive, totali o parziali, delle sedute consiliari.
2. Su richiesta di chi presiede il Consiglio o di un rappresentante della Giunta o di un Consigliere, il Consiglio può deliberare di riunirsi in seduta segreta. Sulla richiesta non ha luogo dibattito.
3. La seduta è sempre segreta quando si tratti di questioni riguardanti persone o che rivestano il carattere della riservatezza.
4. Le elezioni e designazioni a cariche o ad incarichi pubblici si fanno in seduta pubblica.

ART. 55

Verbalizzazione e pubblicità dei lavori del Consiglio

1. Delle sedute del Consiglio sono redatti un processo verbale ed un resoconto integrale.

2. Il resoconto integrale dei lavori del Consiglio, consistente nella trascrizione di tutto quanto rivolto verbalmente nelle sedute consiliari, viene pubblicato nella raccolta degli atti consiliari.
3. Il processo verbale deve contenere soltanto gli atti e le deliberazioni, indicando, per le discussioni, l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato, i punti principali delle discussioni, il numero dei votanti ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
4. Il processo verbale, dopo l'approvazione, è sottoscritto dal Presidente, dai Consiglieri Segretari e dal Segretario del Consiglio, ed è raccolto in un apposito registro da conservarsi nell'archivio del Consiglio.
5. In caso di seduta segreta il Consiglio, su proposta del Presidente, stabilisce che non sia reso pubblico o non vi sia il resoconto integrale del dibattito.

ART. 56

Approvazione del processo verbale

1. In apertura di seduta il Presidente interpella i presenti per sapere se vi sono osservazioni sul processo verbale. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Se ve ne sono, dopo aver concesso la parola, per non più di cinque minuti esclusivamente ai Consiglieri che richiedono rettifiche o che intendono chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, sottopone ad approvazione, per alzata di mano e senza dichiarazione di voto, il processo verbale.

ART. 57

Comunicazioni del Presidente del Consiglio all'inizio della seduta

1. Il Presidente dopo l'approvazione del processo verbale della seduta precedente:
 - comunica all'Assemblea le domande di congedo;
 - comunica all'Assemblea i messaggi pervenuti, degli scritti anonimi o sconvenienti non si dà lettura;
 - annuncia le risposte della Giunta alle interrogazioni con richiesta di risposta scritta;
 - comunica la presentazione di progetti di legge e di regolamento;
 - comunica i rinvii delle leggi regionali da parte del Governo, le decisioni della Corte Costituzionale o del Parlamento sulle questioni in cui la Regione sia parte;
 - annuncia le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le petizioni e le risoluzioni pervenute alla Presidenza;
 - dà comunicazione delle deliberazioni della Giunta Regionale sui ricorsi di legittimità costituzionale e per i conflitti di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale.

ART. 58

Facoltà di parlare

1. Possono parlare di fronte al Consiglio esclusivamente i Consiglieri regionali.
2. Possono, altresì, prendere la parola eminenti personalità delle istituzioni, della politica, della cultura, italiane e straniere, quando ciò venga unanimemente deliberato dall'Ufficio di Presidenza o, in mancanza, dal Consiglio a maggioranza dei 2/3 degli assegnati.

CAPO IX

Dell'ordine delle sedute

ART. 59

Disciplina delle sedute

1. Se un Consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba, con il suo contegno, la libertà della discussione o l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama formalmente nominandolo.
2. Ciascun Consigliere, richiamato all'ordine, qualora intende dare spiegazione del suo comportamento o delle sue espressioni, può avere la parola, alla fine della seduta, o anche subito, a giudizio del Presidente.
3. Dopo un secondo richiamo all'ordine, avvenuto nella stessa seduta, ovvero, nei casi più gravi, anche indipendentemente da un precedente richiamo, il Presidente può disporre l'esclusione dall'aula per tutto il resto della seduta.
4. Se il Consigliere si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta e dà al Segretario le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti.
5. Quando un Consigliere abbia provocato tumulti o disordini nell'aula, o abbia trascorso ad ingiurie, minacce o vie di fatto, il Presidente, udito l'Ufficio di Presidenza, può, altresì, proporre al Consiglio di deliberare la censura. La censura comporta l'interdizione di partecipare ai lavori del Consiglio e delle Commissioni per un periodo da due a 15 gg. di sedute. Detto provvedimento deve essere adottato a maggioranza assoluta dai Consiglieri assegnati.
6. Udite le spiegazioni del Consigliere interessato, la proposta di censura contro un Consigliere viene messa ai voti senza discussione per alzata di mano.

ART. 60

Tumulto in aula

1. Qualora sorga tumulto in aula e riescano vani i richiami all'ordine, il Presidente abbandona il seggio e la seduta si intende sospesa. Ripresa la seduta, se il tumulto continua, il Presidente sospende nuovamente la seduta ovvero la rinvia. In questo caso il Consiglio si intende convocato, senz'altro avviso e con lo stesso

ordine del giorno, per il successivo giorno feriale e all'ora medesima del giorno precedente, salvo diversa disposizione del Presidente.

ART. 61

Polizia del Consiglio

1. I poteri necessari per il mantenimento dell'ordine in Consiglio spettano al Consiglio stesso e sono esercitati in suo nome dal Presidente, coadiuvato dai Consiglieri Segretari.
2. La Forza Pubblica non può entrare nell'aula se non su invito del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

ART. 62

Divieto di ingresso ad estranei.

Comportamento del Pubblico

1. Nessuna persona estranea al Consiglio o ai servizi relativi può, sotto alcun pretesto, introdursi nell'aula consiliare senza espressa autorizzazione del Presidente.
2. Il pubblico è ammesso nell'apposita tribuna.
3. Compete al Presidente del Consiglio autorizzare e regolare l'accesso all'aula per l'effettuazione di riprese televisive o di registrazioni radiofoniche, totali o parziali, delle sedute.
4. Le persone che assistono alla seduta dall'apposita tribuna devono astenersi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione.
5. I commessi, in esecuzione agli ordini del Presidente, fanno immediatamente uscire chiunque turbi l'ordine. Qualora non sia possibile individuare le persone responsabili, il Presidente dispone lo sgombrò delle tribune.
6. In caso di oltraggio al Consiglio o ad alcuno dei suoi membri, il Presidente ordina l'immediata espulsione dell'autore del fatto.

CAPO X

Della iniziativa delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti amministrativi

ART. 63

Presentazione di proposte di legge, di regolamenti e di atti amministrativi

1. L'iniziativa delle leggi e dei regolamenti regionali si esercita mediante la presentazione di proposte redatte in articoli ed accompagnate da relazione.
2. L'iniziativa dei provvedimenti amministrativi si esercita mediante presentazione di proposte corredate da motivazione.
3. Le proposte di legge, di regolamento e di provvedimento amministrativo presentate ad iniziativa dei Consigli comunali sono sottoscritte dai Sindaci dei rispettivi Comuni.
4. Le proposte di legge, presentate ad iniziativa dei Consigli provinciali sono sottoscritte dai Presidenti delle rispettive Amministrazioni provinciali.

ART. 64

Dichiarazione d'urgenza

1. All'atto della presentazione di una proposta di legge, di regolamento o di deliberazione o anche successivamente, 8 dei consiglieri assegnati alla Regione o la Giunta Regionale possono chiedere al Consiglio che ne sia dichiarata la urgenza.
2. La richiesta è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva e dopo che sia stato distribuito il testo.
3. Il Consiglio, sentito un oratore contro e uno a favore, delibera per alzata di mano.
4. La procedura di cui ai comma 2 e 3 del presente articolo non si applica qualora la richiesta d'urgenza sia sottoscritta dalla maggioranza dei consiglieri assegnati.
5. L'urgenza non può essere richiesta per il progetto di legge di Bilancio.

ART. 65

Ritiro delle proposte

1. Chi ha proposto un progetto o disegno di Legge o di regolamento o di un atto amministrativo può richiederne il ritiro al Presidente del Consiglio fino a che su di esso non si sia pronunciato la competente Commissione Consiliare.

ART. 66

Proposte di iniziativa popolare

1. La Commissione competente esamina le proposte di iniziativa popolare e degli enti locali ai sensi e per gli effetti della legislazione regionale vigente in materia.

ART. 67

Riesame di atti rinviati al Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio riceve gli atti rinviati per il riesame dalla Commissione di controllo sull'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 125 della Costituzione, ne dà comunicazione al Consiglio e li assegna alla Commissione competente.
2. Questa procede al riesame a norma dell'articolo 11 n. 19 dello Statuto e ne riferisce al Consiglio entro la seconda settimana successiva alla assegnazione, salvo che il Presidente del Consiglio abbia posto un termine più breve o concesso una proroga.
3. Il Consiglio delibera entro un mese dal ricevimento dell'atto, pronunciandosi per la sua conferma o annullandolo, ovvero anche modificandolo.
4. Il Consiglio o la Commissione possono decidere di limitare la discussione e la votazione agli articoli o alle parti oggetto di osservazione.
5. È comunque necessaria l'approvazione finale sull'intero testo.

ART. 68

Progetti di legge pendenti alla fine della legislatura

1. Entro 60 giorni dall'insediamento delle Commissioni, ciascun Presidente riferisce all'Assemblea sui progetti di legge esaminati dalle Commissioni e non discusse in Consiglio.
2. Le Commissioni inoltrano i progetti, già esaminati nella precedente legislatura, per la discussione in Consiglio.
3. I progetti pendenti, ossia iscritti all'ordine del giorno della Commissione e non discussi, decadono salvo che non vengano formalmente riproposti.
4. Per i progetti di legge di iniziativa popolare, pendenti alla fine della precedente legislatura, all'inizio di ogni legislatura, il Presidente del Consiglio dispone che siano iscritti all'ordine del giorno ed inviati alle competenti commissioni consiliari.

CAPO XI

Della Discussione in Consiglio

ART. 69

Iscrizione a parlare

1. I Consiglieri che intendono intervenire nella discussione devono iscriversi richiedendolo alla Presidenza.
2. I Consiglieri hanno la parola secondo l'ordine di iscrizione, salva la facoltà del Presidente di alternare, per quanto possibile, oratori di gruppi diversi. È consentito lo scambio di turno tra Consiglieri.
3. Se un Consigliere chiamato dal Presidente non risulta presente, decade dalla facoltà di parlare.
4. Gli oratori, ottenuta la parola dal Presidente, svolgono l'intervento dal proprio banco, in piedi e rivolti al Presidente.

ART. 70

Divieto di parlare due volte nella stessa discussione

1. Ciascun Consigliere può parlare una sola volta nella stessa discussione, tranne che per dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiami all'ordine del giorno o al Regolamento, per la priorità delle votazioni, nonché su questioni pregiudiziali o sospensive prima dell'inizio della discussione.

ART. 71

Durata degli interventi

1. L'oratore si deve attenere nel suo intervento all'argomento in discussione; il Presidente toglie la parola all'oratore che, benché richiamato per due volte ad attenersi al tema in discussione, continua a discostarsene.
2. La durata di ciascun intervento non può eccedere i 15 minuti nella discussione sulle linee generali del progetto, salvo diverse intese raggiunte in sede di Conferenza dei Capi Gruppo.
3. Nessun discorso può essere interrotto e rimandato ad altra seduta per la sua continuazione.

ART. 72

Questioni pregiudiziali, sospensive, e regolamentari

1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non si debba discutere o la questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba essere rinviata al verificarsi di scadenze determinate, possono essere proposte, prima che la discussione sia iniziata, da ogni singolo Consigliere e, dopo, da almeno 3 Consiglieri.
2. La questione è discussa prima che inizi o continui la discussione che, comunque, non può proseguire prima che la questione non sia stata respinta.
3. Due soli Consiglieri, oltre il proponente, possono parlare, uno a favore e l'altro contro per non oltre cinque minuti ciascuno.
4. In caso di concorso di più pregiudiziali, il Consiglio procede a distinguere quelle di legittimità costituzionale e statutaria da quelle di merito; su ciascuna categoria si procede ad un'unica discussione con le modalità di cui al comma precedente e quindi a due separate votazioni.
5. In caso di concorso di più questioni sospensive, comunque motivate, ha luogo un'unica discussione e il Consiglio decide con un'unica votazione sulla sospensiva e quindi, se questa è approvata, sulla durata della sospensione.
6. La questione regolamentare ha la precedenza su ogni altra.
7. Un solo Consigliere può parlare a favore e uno contro per non oltre cinque minuti ciascuno, e l'Assemblea, se chiamata a farlo, decide per alzata di mano.
8. Se la questione regolamentare sorge nel corso della seduta di una Commissione, questa, se la ritiene non manifestamente infondata, ne informa il Presidente del Consiglio il quale decide in via esclusiva, sentita eventualmente la Giunta per il Regolamento.
9. Non è ammissibile il ricorso alla questione pregiudiziale e sospensiva per proposte di legge, di regolamento e di provvedimenti amministrativi all'esame del Consiglio a termini del quarto comma del precedente art. 38, salvo che per le pregiudiziali di legittimità costituzionale e statutaria.
10. Su tutte le questioni di cui al presente articolo le votazioni hanno luogo per alzata di mano senza ulteriori dichiarazioni di voto.

ART. 73

Fatto personale

1. È fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse.
2. In tal caso, chi chiede la parola deve indicare in che cosa consista il fatto personale. Il Presidente decide e, se il Consigliere insiste, decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano.

3. Colui che ha dato origine, con le sue affermazioni, al fatto personale ha facoltà di parlare soltanto per precisare o rettificare il significato delle parole da lui pronunciate.
4. Gli interventi relativi al fatto personale non possono superare i cinque minuti.

CAPO XII

Del procedimento legislativo

ART. 74

Disciplina della discussione

1. La discussione in Consiglio dei progetti di legge comprende la discussione sulle linee generali del progetto e la discussione degli articoli.
2. La discussione sulle linee generali di progetti di legge consiste in interventi, nell'ordine, dei relatori per la maggioranza e per la minoranza, del Presidente o di un membro della Giunta e dei Consiglieri iscritti a parlare.
3. Dopo la chiusura della discussione il Presidente concede la parola, se ne facciano richiesta, ai relatori per la minoranza e per la maggioranza, al Presidente o a un membro della Giunta per replicare agli intervenuti nella discussione stessa.
4. È ammessa una sola replica.

ART. 75

Ordini del giorno

1. Prima della discussione generale, durante o subito dopo la chiusura della stessa, possono essere presentati ordini del giorno concernenti il contenuto della legge, o che servono di istruzione alle Commissioni nel caso di richiesta di rinvio alle stesse per modificarne i principi informativi.
2. Gli ordini del giorno sono illustrati dai proponenti nel termine massimo di 10 minuti e sono votati, anche per parti separate, prima del passaggio alla discussione degli articoli.
3. Nel corso della discussione degli articoli possono essere presentati e svolti, per non più di dieci minuti, ordini del giorno che servono di istruzione alla Giunta in relazione alla legge in esame.
4. Questi ultimi sono posti in votazione dopo l'approvazione dell'ultimo articolo ma prima della votazione finale.
5. Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducono emendamenti od articoli aggiuntivi respinti. In tal caso il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno e sentito uno dei proponenti, può dichiararlo inammissibile. Se il proponente insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.

6. Su ogni ordine del giorno possono aversi solamente dichiarazioni di voto.

ART. 76

Discussione degli articoli

1. Ciascun articolo è innanzitutto discusso nel suo complesso.
2. Conclusa la discussione di un articolo nel suo complesso, si passa alla discussione degli emendamenti ad esso relativi.
3. Hanno diritto di intervenire per primi i presentatori di emendamenti nell'ordine stabilito nel terzo comma dell'articolo 78.
4. La discussione non può essere chiusa se non dopo che siano stati illustrati tutti gli emendamenti.
5. Ciascun Consigliere può prendere la parola una sola volta sugli emendamenti salvo che nel corso della discussione siano presentati emendamenti ai suoi emendamenti.
6. Ogni intervento di cui al presente articolo non può eccedere i cinque minuti.

ART. 77

Presentazione degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi

1. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle Commissioni. Se sono respinti in Commissione, possono essere ripresentati in Assemblea. La presentazione può avvenire anche il giorno stesso della seduta ma almeno un'ora prima della discussione degli articoli a cui gli emendamenti o gli articoli aggiuntivi si riferiscono.
2. I nuovi articoli aggiuntivi ed emendamenti devono essere presentati almeno 24 ore prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli a cui si riferiscono.
3. Se proposti da un Gruppo consiliare o sottoscritti da tre Consiglieri o dalla Giunta regionale, possono essere presentati anche un'ora prima della seduta.
4. Gli emendamenti che comportano aumento di spesa, o che comunque incidono sul programma regionale di sviluppo o sul bilancio della Regione, sono trasmessi dal Presidente, subito dopo la loro presentazione, alla Commissione competente perché esprima il proprio parere; questo può essere dato anche verbalmente nel corso della seduta.
5. Gli emendamenti ad emendamenti possono essere presentati nella stessa seduta sempre che siano proposti da un Gruppo consiliare, da tre Consiglieri o dalla Giunta regionale.
6. I relatori e la Giunta esprimono il loro parere sugli emendamenti prima che siano posti in votazione.
7. Chi ritira un emendamento ha diritto di esporre la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da altri.

8. Gli articoli aggiuntivi o gli emendamenti, in copia, sono, immediatamente, messi a disposizione dei Consiglieri.

ART. 78

Votazione sugli emendamenti

1. La votazione si fa sugli emendamenti proposti e sull'intero articolo.
2. Quando è presentato un solo emendamento, e questo è soppressivo, si pone ai voti l'articolo nel testo originario.
3. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.
4. Qualora un progetto di legge consista in un solo articolo, dopo la votazione degli emendamenti non si da luogo alla votazione dell'articolo unico, ma si procede direttamente alla votazione finale del progetto stesso, salvo il caso di presentazione di articoli aggiuntivi.

ART. 79

Votazioni per parti separate

1. Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico ed un proprio valore normativo è sempre ammessa la votazione per parti separate.
2. La votazione per parti separate può essere richiesta da ciascun Consigliere e su di essa decide il Presidente.

ART. 80

Limiti all'ammissibilità di ordini del giorno, articoli aggiuntivi od emendamenti

1. Il Presidente ha la facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, articoli aggiuntivi od emendamenti che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti del tutto estranei all'oggetto della discussione.
2. Se il Consigliere insiste ed il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.

ART. 81

Correzioni di forma e coordinamento

1. Prima che il progetto di legge o di regolamento sia votato nel suo complesso, i relatori, la Giunta o un Consigliere, nel termine massimo di cinque minuti per ogni oratore, possono richiamare l'attenzione dell'Assemblea sulle correzioni di forma e sugli interventi di coordinamento e proporre le conseguenti modificazioni sulle quali il Consiglio delibera.
2. Ove tali correzioni od interventi di coordinamento si presentino complessi e di notevole portata, il Presidente può rinviare la votazione sul testo nel suo complesso.
3. Il Consiglio può, se occorre, autorizzare il Presidente al coordinamento formale del testo approvato.

ART. 82

Brevi sospensioni

1. Il Presidente, su sua iniziativa o su richiesta del Presidente della Giunta o di un Capogruppo, ha facoltà di sospendere la seduta quando insorgono motivi connessi alla discussione in corso che richiedano consultazioni tra i Gruppi.

ART. 83

Chiusura della discussione generale

1. Quando non vi siano altri Consiglieri iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale e concede la parola al rappresentante della Giunta regionale.
2. Se almeno 8 Consiglieri chiedono la chiusura della discussione, il Presidente pone ai voti la richiesta.
3. Se vi è opposizione alla richiesta, accorda prima la parola ad un oratore contro e poi ad uno a favore per non oltre cinque minuti.
4. Successivamente il Consiglio vota per alzata di mano.

ART. 84

Procedimento redigente

1. Il Consiglio può decidere, prima di passare all'esame dei singoli articoli, di deferire alla competente Commissione Permanente o Speciale la formulazione, entro un termine determinato, degli articoli di un progetto di Legge, riservando a se medesimo l'approvazione, senza dichiarazioni di voto, dei singoli articoli, nonché l'approvazione finale del progetto di Legge con dichiarazione di voto.

2. L'Assemblea può stabilire, all'atto del deferimento, con apposito ordine del giorno, criteri e principi direttivi per la formulazione del testo degli articoli. L'Assemblea delibera per alzata di mano. È consentita una dichiarazione di voto, per non più di cinque minuti, ad un Consigliere per gruppo.
3. Il procedimento redigente non si applica ai progetti di Legge in materia istituzionale e di approvazione di bilanci e consuntivi.

ART. 85

Rinvio in Commissione

1. Quando ciò appaia opportuno per il buon andamento della discussione anche in seguito alla presentazione di emendamenti il Presidente del Consiglio, su propria iniziativa o su richiesta di un Capo Gruppo o del Presidente della Giunta, può decidere il rinvio in Commissione di singoli articoli e dei relativi emendamenti, con il compito di effettuare un lavoro istruttorio sui diversi emendamenti.
2. La Commissione deve riferire al Consiglio entro il termine precisato dal Presidente del Consiglio.

ART. 86

Riesame atti rinviati al Consiglio

1. Per l'esame delle leggi rinviate al Consiglio dal Governo ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, il Consiglio può decidere di limitare la discussione e la votazione agli articoli o alle parti oggetto di osservazione o per i quali la commissione referente abbia proposto modifiche o siano stati presentati emendamenti in Consiglio.¹⁵
2. È comunque necessario il voto finale sull'intera legge.
3. Nel caso di annullamento, anche parziale di una legge della Regione in forza di una sentenza della Corte Costituzionale o di una deliberazione del Parlamento, ovvero di abrogazione in seguito a referendum, la questione relativa ai provvedimenti consequenziali da adottare viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio successiva alla pubblicazione della sentenza della Corte o della deliberazione del Parlamento o alla proclamazione dei risultati del referendum.

ART. 87

Applicabilità del procedimento legislativo

1. Le disposizioni del presente Capo si osservano anche per proposte di legge alle Camere, per i regolamenti ed, in quanto applicabili, per la discussione ed approvazione degli affari sottoposti al Consiglio regionale.

¹⁵ Comma abrogato dall'art. 8 della legge costituzionale 18.10.2001

ART. 87 bis¹⁶

1. Le leggi regionali approvate dal Consiglio sono trasmesse dal Presidente del Consiglio al Presidente della Giunta entro e non oltre sette giorni dalla loro approvazione per la successiva promulgazione e pubblicazione, ai sensi degli artt. 44 e 45 dello Statuto vigente.

CAPO XIII

Del numero legale, delle deliberazioni e delle votazioni

ART. 88

Validità delle sedute - Numero legale

1. Salvo i casi in cui la Costituzione, lo Statuto od altra disposizione di legge richiedono maggioranze speciali, le deliberazioni del Consiglio regionale sono valide quando alle votazioni partecipa la maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione.
2. Si presume che il Consiglio regionale sia sempre in numero legale per deliberare; tuttavia, prima di ogni deliberazione da adottarsi con votazione per alzata di mano, un Consigliere può richiedere la verifica del numero legale ed essa è disposta dal Presidente. Il Presidente, inoltre, procede d'ufficio alla verifica prima della votazione di una proposta per l'approvazione della quale sia richiesta la maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione.
3. I firmatari di una domanda di votazione qualificata, così come i richiedenti la verifica del numero legale, sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

ART. 89

Maggioranza per l'approvazione delle deliberazioni

1. Sono approvate le deliberazioni che abbiano raccolto la maggioranza dei voti espressi dai Consiglieri presenti, ad eccezione dei casi per i quali la Costituzione, lo Statuto, la legislazione statale ed il presente regolamento prevedono maggioranze diverse.
2. Ai fini del comma precedente, sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario o che dichiarano di astenersi dal voto.
3. In caso di parità di voti la proposta s'intende non approvata.
4. I Segretari tengono nota dei votanti e di coloro che abbiano fatto dichiarazione di astensione ai sensi del precedente secondo comma.

¹⁶ Articolo bis aggiuntivo - delibera del Consiglio Regionale n. 303 del 13.11.2001.

ART. 90

Dichiarazioni di voto o di astensione

1. I Consiglieri, prima della votazione, possono dichiarare di astenersi o dare una succinta spiegazione del proprio voto. Tali interventi non potranno superare i cinque minuti.
2. Cominciata la votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto salvo che per un richiamo alle disposizioni del Regolamento relativo all'esecuzione della votazione in corso.

ART. 91

Votazioni

1. Tutte le votazioni hanno luogo con un voto palese.
2. Si vota a scrutinio segreto per eleggere ad incarichi o revocare da incarichi persone e, comunque, sulle questioni concernenti persone.
3. Nello scrutinio palese i voti sono espressi per alzata di mano o per appello nominale.
4. Nello scrutinio segreto i voti sono espressi deponendo le schede in apposite urne.
5. Nello scrutinio segreto, il Consigliere Segretario è assistito da tre Consiglieri scrutatori, che provvedono al controllo delle votazioni.

ART. 92

Effettuazione delle votazioni.

1. Il Consiglio vota normalmente per alzata di mano, a meno che non sia richiesta la votazione nominale.
2. La votazione nominale può essere richiesta da un Capo gruppo o da due Consiglieri.
3. Il voto per alzata di mano è soggetto a riprova se ne viene fatta richiesta prima della proclamazione. Il Presidente e i Segretari decidono del risultato della prova e della riprova.
4. Per il voto con appello nominale il Presidente indica il significato del sì o del no. All'appello si procede seguendo l'ordine alfabetico. L'elenco dei Consiglieri votanti con la indicazione del voto da ciascuno espresso viene indicato nel resoconto della seduta.
5. Quando si verificano irregolarità, il Presidente, valutate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.
6. Il Presidente, nei casi di votazione per appello nominale o a scrutinio segreto comunica il risultato della votazione.
7. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente con la formula "Il Consiglio approva" o "Il Consiglio non approva".

ART. 93

Elezione di amministratori e rappresentanti

1. Quando il Consiglio debba procedere alla elezione di amministratori e rappresentanti di cui al n. 16 dell'art. 11 dello Statuto o negli altri casi in cui sia prescritta la rappresentanza della minoranza, ciascun Consigliere scrive su apposita scheda un solo nominativo, se è chiamato a votare per uno o due membri, i nomi dei 2/3 dei membri da eleggere se chiamato a votare per un numero superiore a due, salvo diversa disposizione di legge.
2. Salvo diversa disposizione di legge, si intendono nominati i candidati che al primo scrutinio ottengono maggior numero di voti. Qualora più candidati abbiano conseguito eguale numero di voti si procede, se necessario, al ballottaggio fra essi. In caso di ulteriore parità risulta eletto il maggiore di età.
3. La stessa procedura si adotta nelle elezioni suppletive, in quanto possibile.

CAPO XIV

Degli altri procedimenti

ART. 94

Provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio adottati dalla Giunta in via d'urgenza: esame

1. I provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio adottati, in via d'urgenza dalla Giunta, sono trasmessi, per la ratifica, al Presidente del Consiglio che li iscrive all'ordine del giorno della prima seduta successiva all'inoltro previa convocazione del Consiglio, ai sensi del penultimo comma dell'art. 13 dello Statuto.

ART. 95

Approvazione bilancio di previsione

1. Il bilancio di previsione, con i relativi allegati, è assegnato alla Commissione competente che lo esamina con le modalità di cui al Capo VII.
2. Gli emendamenti attinenti al Bilancio devono essere presentati nelle Commissioni competenti per materia; se accolti dalla Giunta od approvati dalle Commissioni sono allegati alla relazione della Commissione Bilancio e Programmazione. Quelli non accolti dalla Giunta o respinti dalla Commissione Bilancio e Programmazione possono essere ripresentati in Consiglio solo se firmati da tre Consiglieri o da un Presidente di Gruppo.
3. Il bilancio di previsione è votato per appello nominale.

4. Il Consiglio procede all'approvazione del bilancio con precedenza su ogni altro progetto di legge e di regolamento.

ART. 96

Approvazione conto consuntivo

1. L'approvazione del conto consuntivo avviene con le stesse modalità di cui all'articolo precedente.

ART. 97

Bilancio di previsione e conto consuntivo del Consiglio

1. Il progetto di bilancio di previsione del Consiglio è deliberato dall'Ufficio di Presidenza.
2. L'Ufficio di Presidenza chiede alla Giunta che sia iscritta nel progetto di bilancio della Regione la somma complessiva necessaria per il funzionamento del Consiglio.
3. Il Consiglio, poi, con separato provvedimento, nell'ambito di detto stanziamento, approva il proprio bilancio.
4. Le proposte di variazione di spesa globale sono approvate dal Consiglio.
5. Il conto consuntivo del Consiglio, deliberato dall'Ufficio di Presidenza, è discusso e posto in votazione in Consiglio.

ART. 98

Deliberazione di richiesta di referendum abrogativo ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione

1. Quando la Giunta od un Consigliere propongono di richiedere un referendum ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione, il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno della seduta successiva alla presentazione.
2. Il Consiglio può deliberare di discuterla immediatamente oppure di rinviarla all'esame della Commissione competente per materia perché riferisca al Consiglio; qualora la richiesta si riferisca a materie escluse dalla competenza delle Commissioni il Consiglio può deliberare l'istituzione di una Commissione Speciale composta ai sensi dell'articolo 37 del presente regolamento.
3. La richiesta di referendum è approvata se riceve il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione. Subito dopo l'approvazione della richiesta, il Consiglio procede alla nomina del delegato e del suo supplente.
4. Il Presidente del Consiglio, entro sette giorni dalla deliberazione della richiesta di referendum, provvede a trasmettere la deliberazione stessa ai Presidenti dei Consigli delle altre Regioni.

5. Lo stesso Presidente comunica senza indugio al Consiglio analoghe deliberazioni che gli pervengono da altre Regioni.

ART. 99

Deliberazioni di richiesta di referendum costituzionale

1. Le disposizioni del precedente articolo 89 si applicano anche alle proposte per sottoporre a referendum le leggi di revisione della Costituzione.
2. Nel caso che il Consiglio deliberi di rinviare la proposta ad una Commissione permanente o speciale, questa deve riferire al Consiglio entro quindici giorni dalla deliberazione.

CAPO XV

Delle prerogative e dei diritti dei Consiglieri

ART. 100

Interrogazioni

1. Ogni Consigliere può rivolgersi al Presidente della Giunta per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.

ART. 101

Presentazione delle interrogazioni

1. Le interrogazioni sono presentate per iscritto dai Consiglieri al Presidente del Consiglio, il quale, accertato che l'interrogazione corrisponda per il suo contenuto a quanto previsto dall'articolo precedente e che non contenga espressioni sconvenienti, ne dispone l'annuncio al Consiglio.
2. I Consiglieri devono specificare se chiedono risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazioni si intende che l'interrogante chieda risposta scritta.

ART. 102

Svolgimento delle interrogazioni a risposta orale

1. Le interrogazioni a risposta orale sono poste all'ordine del giorno secondo l'ordine di presentazione e sono svolte entro trenta giorni se riferite a questioni di diretta competenza della Giunta ed entro sessanta giorni negli altri casi.

2. Decorsi tali termini la Giunta deve indicare nella prima seduta del Consiglio e senza dibattito, i motivi per i quali non è in grado di rispondere.
3. Salvo i casi di particolare rilievo, la risposta della Giunta ad ogni singola interrogazione non può eccedere i dieci minuti.
4. Lo svolgimento della interrogazione è rinviato alla successiva seduta ordinaria del Consiglio Regionale qualora la Giunta ne richieda il rinvio per qualsiasi motivo. Lo svolgimento dell'interrogazione è rinviato alla successiva ed apposita seduta ispettiva se l'interrogante è assente o ne richieda il rinvio¹⁷.

ART. 103¹⁸

Interrogazione a risposta immediata

1. L'interrogazione a risposta immediata consiste in una pura e semplice domanda, senza alcun commento, su un argomento di competenza regionale, connotato da urgenza o particolare attualità politica.
2. L'interrogazione a risposta immediata non avente i requisiti di cui al primo comma e quella ammissibile, ma non svolta, saranno trattate a norma dell'articolo 102.
3. L'interrogazione è presentata per il tramite del capogruppo entro le ore dodici del terzo giorno lavorativo antecedente l'inizio della seduta consiliare dedicata alla trattazione delle interrogazioni a risposta immediata. L'interrogazione è trasmessa entro lo stesso giorno al Presidente della Giunta, anche a mezzo telefax o posta elettronica.
4. L'interrogante dispone di un minuto per illustrare l'interrogazione. Il Presidente della Giunta, ovvero l'Assessore competente per materia o delegato, dispone di tre minuti per rispondere. L'interrogante dispone di due minuti per la replica. Il tempo non utilizzato dall'interrogante nella illustrazione si aggiunge a quello spettante per la replica.
5. In caso di raggruppamento e svolgimento contemporaneo di più interrogazioni a risposta immediata tutti gli interroganti potranno esporre e replicare. Il solo tempo della replica è dimezzato. Restano fermi gli altri tempi di cui al comma 4.
6. Le interrogazioni a risposta immediata sono svolte nella prima seduta del mese, anche previa sospensione di ogni diversa attività in corso, ivi compresa la verifica del numero legale e in deroga al secondo comma dell'articolo 90. Il Consiglio è riaperto per il solo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata, anche nella ipotesi di chiusura provocata dalla carenza del numero legale. Il Presidente del Consiglio può rinviare l'orario e/o la seduta di trattazione delle interrogazioni a risposta immediata, ovvero fissare altra seduta nello stesso mese, sentita la Conferenza dei Capigruppo ed il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato.

¹⁷ Comma così sostituito con delibera del Consiglio Regionale n. 525 del 22 ottobre 2002.

¹⁸ Articolo così sostituito con delibera del Consiglio Regionale n. 292 del 17 luglio 2007.

7. L'ordine di trattazione delle interrogazioni è formato dal Presidente del Consiglio, sentito il Presidente della Giunta, che designa il componente della Giunta chiamato a rispondere. In mancanza la risposta è fornita dallo stesso Presidente della Giunta.
8. L'ordine di trattazione delle interrogazioni a risposta immediata è formato tenendo conto del criterio cronologico di ricevimento dell'interrogazione e della consistenza di ciascun gruppo, assicurando altresì ad ogni Consigliere la trattazione quantomeno di una interrogazione a risposta immediata nel trimestre. L'ordine di trattazione delle interrogazioni a risposta immediata di ciascuna seduta, fermi i criteri indicati, dovrà garantire una adeguata alternanza tra maggioranza ed opposizione.
9. L'ordine di trattazione delle interrogazioni a risposta immediata è pubblicato sulla prima pagina del sito internet ufficiale della Regione ed è comunicato ai Consiglieri, al Presidente della Giunta ed agli Assessori, anche a mezzo telefax o posta elettronica entro il giorno precedente lo svolgimento della seduta. Le modalità di comunicazione sono alternative anche rispetto a quelle ordinarie.
10. L'interrogazione svolta con la procedura di cui al presente articolo non può essere ripresentata come interrogazione ordinaria.
11. L'ufficio di Presidenza regola la trasmissione televisiva e/o radiofonica, anche diretta, delle sedute dedicate allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata, approvando lo schema di convenzione con reti pubbliche e private.

ART. 104

Replica dell'interrogante

1. Dopo le dichiarazioni della Giunta Regionale l'interrogante ha diritto di replicare per non più di cinque minuti, dichiarando se sia o no soddisfatto.
2. Scaduto il termine, il Presidente richiama l'oratore e, se questi non conclude, gli toglie la parola.

ART. 105

Interrogazione con risposta scritta

1. Nel presentare una interrogazione il Consigliere può dichiarare che intende avere risposta scritta.
2. La Giunta Regionale risponde entro i termini di cui al precedente art. 102, inviando copia della risposta alla Presidenza del Consiglio.
3. Qualora il termine trascorra senza che la risposta sia pervenuta, l'interrogante può chiedere al Presidente del Consiglio che all'interrogazione sia data risposta orale indicando se in Commissione o in Consiglio. In tal caso l'interrogazione è posta senz'altro al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta, rispettivamente, della Commissione o del Consiglio.

ART. 106

Interrogazioni svolte in Commissione

1. Qualora un Consigliere, nel presentare una interrogazione, abbia dichiarato che intende avere risposta in Commissione, il Presidente del Consiglio trasmette immediatamente l'interrogazione al Presidente della Commissione competente per materia.
2. L'interrogazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta della Commissione, non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le altre norme di cui al presente capo.
4. Se l'interrogante non fa parte della Commissione deve essere avvertito dell'iscrizione della sua interrogazione all'ordine del giorno almeno ventiquattro ore prima della data fissata per lo svolgimento.
5. Dell'avvenuta risposta in Commissione viene dato annuncio dal Presidente del Consiglio nella successiva seduta del Consiglio.

ART. 107

Interrogazioni dei soggetti esterni al Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio riceve le interrogazioni presentate dai Consigli comunali e provinciali della Regione, ne dà comunicazione nella prima seduta del Consiglio e le trasmette alla Giunta.
2. La Giunta risponde per iscritto entro venti giorni dalla ricezione e ne trasmette il testo al Presidente del Consiglio che ne dà lettura in aula nella prima seduta successiva.
3. Se la Giunta non fa pervenire la risposta entro tale termine il Presidente del Consiglio dispone che l'interrogazione sia senz'altro posta all'ordine del giorno del Consiglio nella seduta successiva alla scadenza del termine, avvertendone il Presidente della Giunta.

ART. 108

Interpellanze

1. Ciascun Consigliere presenta le interpellanze al Presidente del Consiglio Regionale.
2. L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta per iscritto alla Giunta Regionale, circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta che riguardino determinati aspetti della sua politica.
3. Le interpellanze sono poste all'ordine del giorno secondo l'ordine di presentazione e sono svolte entro trenta giorni se riferite a questioni di diretta competenza della Giunta ed entro sessanta giorni negli altri casi.
4. Chi ha presentato una interpellanza ha il diritto di svolgerla per non più di cinque minuti e, dopo le dichiarazioni della Giunta, di esporre, per non più di cinque minuti, le ragioni per le quali egli sia o no

soddisfatto. Il Presidente può concedere maggiore tempo agli interpellanti se la questione riveste eccezionale rilevanza politica.

5. Qualora l'interpellante non sia soddisfatto ed intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dalla Giunta, può presentare una mozione.

6. Nel caso in cui l'interpellanza sia stata sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di illustrazione compete ad uno solo degli interpellanti, come pure il diritto di replica. Salvo diverso accordo tra gli interpellanti, si intende che tali diritti competono al primo firmatario.

ART. 109

Mozioni

1. Ciascun Consigliere può presentare una mozione al fine di promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.

2. Le mozioni sono presentate, per iscritto, al Presidente del Consiglio che le trasmette alla Giunta.

3. Quando chi ha proposto la mozione lo richieda, il Consiglio, sentiti la Giunta ed un oratore a favore ed uno contro, fissa la data della discussione.

4. L'esame di ciascuna mozione comprende la discussione sulle linee generali e la discussione sugli emendamenti.

5. Per la discussione si seguono, in quanto applicabili, le norme del Capo XII.

6. Non può essere posta all'ordine del giorno della seduta più di una mozione dello stesso Consigliere o dello stesso Gruppo.

ART. 110

Disposizioni comuni alle interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. Il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, che interrogazioni, interpellanze e mozioni relative ad argomenti identici o strettamente connessi siano raggruppate e svolte contemporaneamente.

2. Qualora su una o più interpellanze o mozioni si faccia una unica discussione, le mozioni hanno la precedenza sulle interpellanze. Gli interpellanti sono iscritti a parlare subito dopo i proponenti delle mozioni.

ART. 111

Petizioni

1. Le petizioni pervenute al Consiglio vengono trasmesse dall'Ufficio di Presidenza alla Commissione competente per materia, inviando copia alla Giunta ed a tutti i Consiglieri.

2. L'esame in Commissione si conclude con una relazione al Consiglio ovvero con una decisione di abbinamento con un eventuale provvedimento legislativo, regolamentare o amministrativo all'ordine del giorno della Commissione stessa riguardante analogo oggetto.
3. Il Consiglio, su proposta della Commissione o di ciascun Consigliere, può prendere in considerazione la petizione e, secondo la competenza, deliberare nel merito ovvero interessare la Giunta alle necessità esposte nella petizione.
4. Il Presidente del Consiglio comunica agli interessati l'esito della petizione.

ART. 112

Pubblicazione

1. Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello dell'avvenuta pubblicazione, ad eccezione dell'art. 20 e della relativa tabella allegata che entrano in vigore con l'inizio della VII legislatura.

ALLEGATO A. TABELLA¹⁹

Competenza delle Commissioni:

- 1) **Affari istituzionali:** Affari generali – Ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione – Rapporti con enti, aziende e società collegati alla Regione – Circoscrizioni comunali Polizia locale urbana e rurale.
- 2) **Bilancio e programmazione:** Bilancio – Sviluppo economico – Demanio e patrimonio – Finanze – Politica della entrata e della spesa – Controllo e verifica della coerenza degli atti con il programma regionale di sviluppo e del documento di programmazione economica e finanziaria – Stato di attuazione delle politiche regionali – Controllo sulla gestione del demanio e patrimonio regionale e sulla attuazione degli indirizzi concernenti le attività degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione.
- 3) **Attività produttive – Territorio-Ambiente:** Agricoltura e foreste: Ecologia e Ambiente Caccia e Pesca – Turismo ed Industria alberghiera – Acque minerali e termali – Cave e torbiere – Assetto del Territorio – Urbanistica Valorizzazione del suolo – Tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale – Viabilità Acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale – Navigazione e porti lacuali – Artigianato.
- 4) **Politica sociale:** Difesa della salute – Programmazione ospedaliera – Assistenza e sicurezza sociale – Scuola – Assistenza scolastica – Istruzione artigianale e professionale - Musei e biblioteche di enti locali – Lavoro Emigrazione – Sport e tempo libero.

¹⁹ Tabella così modificata con Delibera del Consiglio Regionale n. 8 del 15 gennaio 2014.